

## STATUTO dell'Associazione Italiana Medici Oculisti

### **Articolo 1. Denominazione**

La "Associazione Italiana Medici Oculisti" in acronimo "A.I.M.O.", iscritta nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 dal 28-11-2019 al n. 1374, è una associazione medico-scientifica che riunisce gli Oculisti (Oftalmologi) ed i Medici specializzandi in Oftalmologia che esercitano la professione in Italia e/o all'estero, a qualunque categoria appartengano: universitaria, ospedaliera, della specialistica ambulatoriale e libero professionale. All'esito e per l'effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione assume la denominazione "Associazione Italiana Medici Oculisti Ente del Terzo Settore" in acronimo "A.I.M.O. – ETS" e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e verso i terzi.

### **Articolo 2. Sede**

La sede legale dell'Associazione è in Roma Capitale, l'indirizzo della sede potrà comunque essere modificato nello stesso comune con la sola delibera del Consiglio Direttivo, il quale potrà istituire con delibera anche sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi.

### **Articolo 3. Scopi e finalità**

L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione è apartitica e apolitica ed ispira la propria attività ai principi di libertà associativa ed al metodo della democrazia e della responsabilità.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente e/o indirettamente, attività sindacale.

Per conseguire gli scopi l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le seguenti attività di interesse generale con riferimento all'art 5 del D.Lgs 117/17:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione persegue dunque i seguenti obiettivi:

- a) promuove la scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e culturale del Medico Oculista (Oftalmologo), promuovendo i percorsi didattico formativi e di aggiornamento anche tramite il loro costante adeguamento all'evoluzione delle metodologie cliniche, diagnostiche e terapeutiche, con il fine di tutelare la salute visiva della popolazione;
- b) promuove i rapporti con tutte le istituzioni nazionali e regionali, e con le associazioni dedicate al benessere visivo, per la miglior tutela e salvaguardia della salute visiva delle persone attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione secondo le norme e lo spirito delle Convenzioni Internazionali e della Costituzione italiana in materia di diritto alla salute e di protezione della vista in particolare;

- c) tutela la figura morale e professionale del Medico Oculista (Oftalmologo) e ne cura l'aggiornamento scientifico-professionale con il fine di tutelare la salute visiva della popolazione.
- d) favorisce il collegamento scientifico-professionale di tutti i Medici Oculisti (Oftalmologi) ovunque esercitino la professione;
- e) promuove l'adozione di regolamenti e norme volte a superare eventuali conflitti tra gli associati;
- f) promuove ed affianca ogni iniziativa per il miglioramento delle condizioni di carriera, giuridiche e culturali dei Medici Oculisti (Oftalmologi), vigila sul rispetto dei principi etici e deontologici che devono presiedere alla loro attività, tutela i loro interessi in tutte le questioni che interessano la specialità e designa i propri rappresentanti ed i propri delegati a congressi, enti, organi e commissioni, anche ministeriali, in cui si ritenga opportuno e si richieda la partecipazione dell'Associazione.
- g) favorisce la tutela medico-legale del Medico Oculista (Oftalmologo) e ricerca forme di assicurazione professionale sicure e convenienti;
- h) elabora linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità e con altre Società ed Istituzioni riconosciute dallo Stato;
- i) cura e controlla la realizzazione del Congresso Nazionale e di tutte le altre manifestazioni didattiche che si avvalgono del patrocinio dell'Associazione;
- j) diffonde ed avvalora pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli associati sotto l'egida dell'Associazione;
- k) provvede alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell'Associazione;
- l) promuove, designando propri rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in particolare, con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, AGENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie ed altre Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico;
- m) promuove la cooperazione con altre Società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per gli associati di incrementare i loro scambi culturali;
- n) intrattiene e sviluppa le relazioni con qualsiasi altro ente pubblico o privato, operante anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi statutari;
- o) favorisce lo sviluppo delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso la collaborazione con Istituzioni sanitarie pubbliche, Enti regolatori internazionali, nazionali e/o regionali, e altre Società ed organismi scientifici;
- p) progetta e realizza percorsi formativi residenziali e/o a distanza per i propri associati e/o altre figure professionali coinvolte nel campo dell'Oftalmologia secondo quanto stabilito dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute e suoi Organismi istituzionali.

Per realizzare le suddette finalità, l'Associazione adotta ogni attività ed iniziativa ritenuta idonea ad incrementare, qualificare e tutelare la scienza e la professione oftalmologica.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione potrà:

- organizzare e patrocinare convegni, conferenze, dibattiti, corsi e seminari riguardanti ogni problematica scientifica di interesse per l'oftalmologia;
- organizzare e patrocinare, anche a favore di singoli ricercatori, corsi di studio e protocolli di ricerca in discipline oftalmologiche presso istituzioni pubbliche e private sanitarie, universitarie, di ricerca ed affini;
- organizzare e promuovere rilevazioni sull'andamento epidemiologico delle patologie oculistiche ed in genere sulla salute visiva della popolazione;
- organizzare e promuovere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali, quali la pubblicazione di riviste anche periodiche sull'attività dell'Associazione e su quant'altro riguarda l'evoluzione scientifica nazionale ed internazionale dell'oftalmologia, di atti di convegni e seminari, di risultati di studi e ricerche; nonché l'istituzione di biblioteche, banche dati ed affini;
- elaborare linee guida in collaborazione con le Istituzioni nazionali ad esse preposte, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali e con altre società scientifiche;

- promuovere borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e finanziamenti per posti di ricercatore in Istituzioni italiane e straniere finalizzati al conseguimento di risultati rilevanti per la salute visiva istituendo anche rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici;
- organizzare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dalle strutture ad attività oftalmologica;
- promuovere il collegamento, la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Enti Nazionali ed Esteri operanti con finalità analoghe alle proprie;
- organizzare e promuovere campagne di sensibilizzazione sociale per la tutela preventiva della salute visiva e campagne informative sulle malattie oculari ovvero partecipare alle stesse, anche attraverso corsi formativi per le vie del sistema scolastico nazionale;
- favorire l'elevata qualità della informazione scientifica al fine di garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche;
- favorire e promuovere la ricerca scientifica, farmacologica e tecnologica nel settore;
- intraprendere ogni iniziativa idonea a favorire il collegamento di tutti gli associati ovunque esercitino la professione;
- finanziare le attività sociali attraverso i contributi degli associati e/o di Enti pubblici nonché di soggetti privati;
- finanziare le attività di cosiddetta formazione professionale continua (ECM) nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dagli Organi competenti.

Nello spirito del perseguimento delle finalità e attività istituzionali elencate nel presente articolo, l'Associazione organizza almeno un congresso nazionale annuo da effettuarsi nella sede e nel periodo determinati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento delle finalità sociali, in assenza di qualsivoglia scopo di lucro e senza svolgere alcuna attività in forma imprenditoriale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

Per corrispondere alle finalità statutarie sopra enunciate, l'Associazione si adopera peraltro nella tutela e nella difesa degli interessi morali e professionali della generalità dei soci, di gruppi di essi ovvero anche di singoli qualora tale tutela e difesa assumano rilievo generale, corrispondano alle finalità sociali e non contrastino con gli interessi della generalità o dei gruppi; ed inoltre nella difesa dell'associazione da attività ad essa contrarie promosse da altre associazioni.

Per il raggiungimento delle finalità sociali e per la realizzazione delle attività ad esse funzionali sopra enunciate, l'Associazione assicura i rapporti con le istituzioni in genere, con le organizzazioni e le autorità sanitarie internazionali e nazionali, in particolare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), l'Unione Europea Medici Specialisti (U.E.M.S.), l'European Board of Ophthalmology (E.B.O.) e l'International Council of Ophthalmology (ICO), con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Istruzione e quello dell'Università e della Ricerca, con le Regioni e con le Autorità Sanitarie in generale, nonché con gli organismi della Comunità Europea ed internazionali deputati alla tutela della salute generale e della salute visiva in particolare.

L'Associazione potrà altresì integrare - in modo permanente ed anche secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti ed associazioni scientifiche e professionali del settore, internazionali, europee ed italiane, promuovendo anche l'istituzione di associazioni federative di coordinamento con altre associazioni e società medico-scientifiche e/o aderendo ad altre associazioni del genere quando già esistenti. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo i criteri ed i limiti definiti dal Regolamento adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i., con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 e/o di quelli eventualmente adottati dalla legislazione successiva.

#### **Articolo 4. Categorie dei Soci**

I soci si dividono in:

- a) fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che vi hanno aderito entro due mesi dalla costituzione;
- b) ordinari: sono soci ordinari coloro che hanno aderito dopo due mesi dalla data della costituzione;

c) benemeriti: sono soci benemeriti i soci che abbiano superato i 72 anni di età e non svolgano più l'attività medico-professionale.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti i medici oculisti e specializzandi in Oftalmologia – Il Consiglio Direttivo può accettare con voto unanime quale soci persone che si siano particolarmente distinte nel campo dell'Oftalmologia o riconosciuti cultori della materia.

L'iscrizione si richiede al Consiglio Direttivo con apposita domanda che contenga i dati anagrafici di residenza e la qualifica e con il pagamento della quota di iscrizione da effettuarsi dopo l'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, valutati i requisiti morali, scientifici e di compatibilità associativa del richiedente, ne accetta la domanda.

In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi entro sessanta giorni, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà a maggioranza in modo definitivo.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento della quota associativa annuale nell'ammontare ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il pagamento oltre i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo comporta la sospensione dei diritti e delle facoltà di socio.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale che è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non è collegata alla titolarità di azioni e/o quote di natura patrimoniale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello ordinario annuale.

Perdono la qualità dei Soci coloro che non hanno pagato per due anni consecutivi la quota associativa o che siano stati esclusi dall'Associazione a seguito di sanzioni disciplinari, o che abbiano comunicato al Consiglio Direttivo il recesso dall'Associazione.

La decadenza del Socio si verifica in caso:

- di condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici;
- di dichiarazione di interdizione o inabilitazione;

I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e.

L'espulsione del Socio si verifica in caso di:

- constatata violazione delle norme statutarie, regolamentari, del Codice Etico della Società, delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

L'espulsione, su proposta del Collegio dei Probiviri, è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne informa l'Assemblea alla prima riunione utile.

L'esclusione e/o l'espulsione e/o il recesso e/o la decadenza non danno diritto ad alcun rimborso o restituzione dei contributi associativi versati e/o ad altro compenso.

Il domicilio dei soci è quello risultante dalla domanda di iscrizione.

E' valido per ogni comunicazione il domicilio di posta elettronica indicato nella stessa o successivamente comunicato con lettera raccomandata all'Associazione.

Tutti i soci devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno per decesso dell'associato e negli altri casi previsti esclusivamente dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, nonché in quelle indette per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

## **Articolo 5. Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dalle somme derivanti dal versamento delle quote associative annuali;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- da eventuali donazioni, lasciti, sussidi, contributi, o elargizioni, sotto qualsiasi forma, disposti dagli Associati, da enti pubblici o da soggetti privati;
- da eventuali contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da attività di raccolta fondi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 117/2017;

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Le somme versate per quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **Articolo 6. Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea nazionale
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Segretario
5. Il Tesoriere
6. La Giunta Esecutiva
7. Il Collegio dei Proviviri
8. L'Organo di Revisore dei Conti
9. Il Comitato Scientifico

## **Articolo 7. Assemblea**

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci possono farsi rappresentare da altri soci conferendo delega scritta, ogni socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando vi sia stata la richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo e di un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, e in ogni caso deve essere convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e contestualmente per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata in Italia, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea mediante comunicazione a tutti i Soci con posta ordinaria o, elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga utile o necessario l'Assemblea può tenersi anche con modalità di collegamento audio e/o di audio - video conferenza o telematica o elettronica e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento alle seguenti condizioni: sia consentito al Presidente di accertarsi

dell'identità, del numero e della legittimazione dei partecipanti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, proclamare i risultati della votazione; sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi dell'Assemblea oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti all'Assemblea esercitare a pieno i loro diritti, partecipando alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In ipotesi di delibere che modificano lo statuto la proposta di modifica deve essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno cinquanta soci che ne chiedano la discussione al Consiglio Direttivo che all'uopo dovrà convocare l'Assemblea.

Delle modifiche proposte, il Consiglio Direttivo dovrà informare entro trenta giorni i soci con posta ordinaria, o elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma.

Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con il voto della metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente dell'Associazione e in assenza di entrambi da un Presidente nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica l'identità e la legittimazione dei soci, ne dirige lo svolgimento e la discussione. Svolge la funzione di Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo e in sua assenza un Segretario nominato dall'Assemblea. Lo svolgimento dell'Assemblea e delle votazioni saranno oggetto di verbale redatto per iscritto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

In ipotesi di delibera relativa alla nomina del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi elettivi dell'Associazione, il Presidente nomina due soci affinché partecipino al controllo delle operazioni di voto. Il voto per la nomina del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi elettivi dell'Associazione è a scrutinio segreto per iscritto. L'Assemblea regolarmente costituita potrà comunque deliberare con le maggioranze previste di votare con voto palese.

Su ogni altro argomento o materia il voto si esprime in modo palese, per alzata di mano o per chiamata.

#### **Articolo 8. Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- b) delibera sulle relazioni del Presidente del Segretario e del Tesoriere;
- c) delibera sulle materie e sulle proposte all'ordine del giorno;
- d) delibera l'indirizzo generale dell'Associazione;
- e) elegge il Collegio dei Probiviri;
- f) elegge l'Organo di Revisione dei Conti;
- g) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- h) autorizza su proposta del Consiglio Direttivo il Presidente all'acquisto e/o alienazione di beni immobili.

#### **Articolo 9. Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da dodici Consiglieri oltre al Presidente.

Sono eleggibili come Consiglieri tutti i soci iscritti da almeno due anni all'Associazione, il Presidente può essere eletto tra tutti i soci iscritti da almeno tre anni all'Associazione, verranno dichiarati eletti al Consiglio coloro che abbiano ricevuto più voti. I voti possono essere espressi anche in favore di una lista. Le cariche non sono cumulabili. Il Consiglio Direttivo dovrà per quanto possibile essere costituito da appartenenti a tutte le categorie indicate all'articolo 1.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e ciascun Consigliere non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non eletti.

In ipotesi di dimissioni o revoca della maggioranza dei Consiglieri il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce, d'intesa con il Segretario, l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, e deve tenersi almeno una volta ogni 6 mesi.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno e deve essere comunicato ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data

fissata per la riunione mediante posta ordinaria, o elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri compreso il Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, può tenersi anche con collegamento in modalità audio o di audio-video conferenza o telematica; sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità dei Consiglieri e al Segretario la verbalizzazione dei lavori del Consiglio, sia consentito ai Consiglieri di esercitare a pieno i loro diritti.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico al momento dell'insediamento dovranno rendere una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con i fini sociali.

#### **Articolo 10. Funzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo

- a) promuove e prende tutti i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) coordina e controlla il perseguimento degli indirizzi fissati dall'Assemblea;
- d) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea, il luogo, la data e l'ora della riunione;
- e) redige il progetto di bilancio consuntivo e bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea, e autorizza le eventuali variazioni al bilancio preventivo necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- f) stabilisce l'importo delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) delibera i provvedimenti opportuni per l'integrazione dei mezzi finanziari necessari all'Associazione;
- h) propone un regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Associazione nelle sue varie articolazioni che verrà approvato dall'Assemblea;
- i) valuta le domande di ammissione;
- j) nomina i rappresentanti o i delegati che rappresentano l'Associazione in seno ad Associazioni Sindacali, Professionali e Culturali le cui finalità interessino il campo oculistico (oftalmologico);
- k) delibera e autorizza il Presidente alla conclusione di contratti e delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- l) adotta i provvedimenti disciplinari su proposta deliberata dal Collegio dei Probiviri;
- m) nomina i due componenti della Giunta Esecutiva;
- n) Elegge i membri del Comitato Scientifico;

Il Consiglio Direttivo, quando siano in discussione problemi che richiedono competenze particolari per la tutela degli interessi degli associati e delle categorie di appartenenza può chiedere la collaborazione rispettivamente di esperti o di rappresentanti delle stesse.

Il Consiglio Direttivo può costituire, per organizzare al meglio le attività, Gruppi di Lavoro o nominare Referenti che si occupino delle tematiche individuate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 11. Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione e può stare in giudizio per la stessa;
- b) propone la distribuzione degli incarichi secondo la necessità dell'Associazione fra i membri del Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività;
- c) vigila sulla osservanza delle norme statutarie e/o regolamentari e sulla pertinenza dei provvedimenti adottati con i fini di istituto;
- d) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- e) in caso di iniziative o provvedimenti urgenti convoca e presiede la Giunta Esecutiva.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile solo per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente può rassegnare le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.

In ipotesi di dimissioni dev'essere convocata l'Assemblea perché le ratifichi provvedendo alla nomina del nuovo Presidente o perché le respinga.

Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti da un Vice Presidente eletto dal Consiglio stesso, che lo sostituisce in caso di assenza nella presidenza del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e/o della Giunta esecutiva.

### **Articolo 12. Segretario**

Il Segretario mantiene i collegamenti tra i membri del Consiglio e tra questo e l'Assemblea Nazionale, svolge le pratiche ordinarie, registra e archivia gli atti della Associazione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i relativi verbali e svolge in generale tutte le attività di segreteria.

### **Articolo 13. Il Tesoriere**

Il Tesoriere raccoglie i fondi, tiene aggiornato il registro di cassa, conserva le documentazioni contabili, fornisce ogni notizia sull'andamento amministrativo dell'Associazione che venga richiesta dal Presidente o dal Consiglio. Provvede ai pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, prepara i bilanci, redige la relazione economica e finanziaria per l'Assemblea. Entro il 30 Aprile di ogni anno segnala al Collegio dei Probiviri l'elenco dei Soci morosi nei due anni precedenti. Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un tecnico che lo affianchi e lo assista nello svolgimento dei suoi compiti.

### **Articolo 13 bis. Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è costituita da cinque membri ed è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due membri del Consiglio Direttivo eletti dallo stesso.

Esercita in via d'urgenza le funzioni del Consiglio Direttivo adottando i relativi provvedimenti che saranno successivamente ratificati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente al momento della sua nomina, e si riunisce in via d'urgenza mediante convocazione ad horas anche con posta elettronica o con altro mezzo di comunicazione.

La Giunta decide a maggioranza anche attraverso lo scambio di corrispondenza elettronica o telematica tra i componenti. Della unanime decisione il Segretario deve conservare prova scritta da esibire al Consiglio Direttivo in occasione della ratifica.

### **Articolo 14. Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti direttamente dall'Assemblea.

Sono eleggibili quali membri del Collegio tutti i Soci purché in regola con le quote sociali e non assoggettati in precedenza a sanzioni disciplinari.

Il Collegio nomina nel suo seno, entro trenta giorni dall'elezione il proprio Presidente ed il proprio segretario, comunicandone i rispettivi nominativi al Presidente, al Segretario e al Tesoriere dell'Associazione.

Il Collegio viene convocato dal Presidente e/o su richiesta scritta e motivata anche di un solo Socio, purché esso sia in regola con le quote sociali.

L'avviso di convocazione è fatto con posta ordinaria, o elettronica, o fax, o raccomandata a mano o telegramma, entro venti giorni dalla richiesta e deve indicare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora della riunione.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

### **Articolo 15. Funzioni del Collegio**

Al Collegio dei Probiviri è rimessa la composizione delle controversie relative alla vita sociale tra gli Associati e tra gli Associati e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri esercita in secondo grado la vigilanza sul rispetto e sull'osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie, delle norme regolamentarie e delle norme deontologiche.

Il Collegio potrà, per gravi e giustificati motivi quali l'indegnità, la morosità, la grave inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, e sentiti gli interessati, proporre una misura disciplinare nei confronti di un Socio al Consiglio Direttivo, che potrà deliberare tale provvedimento secondo le maggioranze previste. Il Collegio previo tentativo di bonaria composizione dei contrasti, potrà proporre al Consiglio Direttivo di comminare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) esclusione.

Il Segretario del Collegio avrà cura di trasmettere copia del verbale delle risoluzioni adottate, al Presidente e al Segretario dell'Associazione, oltre che, eventualmente, all'Ordine dei Medici, in caso di gravi violazioni dell'etica e della deontologia professionale.

Inoltre il Presidente del Collegio dovrà relazionare all'Assemblea, sul rispetto dello Statuto e del Regolamento da parte degli altri organi o strutture dell'Associazione.

#### **Articolo 16. Organo dei Revisori dei Conti – Organo di Controllo**

L'organo di revisione può essere costituito da un Collegio di tre revisori e/o da un revisore unico. Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente. Il Revisore dei conti è un professionista del settore nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

L'organo di revisione svolge altresì le funzioni di organo di controllo e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231/01, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione ha la funzione specifica di controllo periodico della contabilità e del bilancio di esercizio, sulla cui esattezza e correttezza deve riferire all'Assemblea, e sui documenti tutti presentati dal Tesoriere in occasione dell'approvazione del Bilancio.

L'incarico dura tre esercizi. In caso di cessazione per qualsiasi causa (revoca o dimissioni) viene convocata l'Assemblea che provvederà ad eleggere un nuovo organo o provvederà a sostituire il revisore dimissionario.

Il nuovo eletto durerà in carica solo fino all'esaurimento del mandato del Revisore che è chiamato a sostituire. Il compenso al Revisore dei Conti è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il revisore può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare all'Assemblea.

Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o negli albi individuati con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2004, 320 e s.m.i.

#### **Articolo 16 bis Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico (CS) è composto da membri ratificati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e decade quando decade il Consiglio Direttivo. Il CS ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Le attività scientifiche svolte dall'Associazione sono pubblicate attraverso il sito web dell'Associazione.

#### **Articolo 17. Compensi dei Membri degli Organi dell'Associazione**

Tutte le cariche Sociali sono gratuite. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri ed in genere tutti i Soci che sostengono spese per specifico incarico dell'Associazione e nell'interesse di essa, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento, previa autorizzazione del Presidente.

Il solo Organo di Revisione e i suoi membri hanno diritto al compenso stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18. Delegati Regionali**

In ogni regione possono essere nominati da parte del Consiglio Direttivo dei delegati scelti fra i Soci e possibilmente uno per ciascuno delle quattro componenti in cui l'Associazione è articolata, che saranno incaricati dei collegamenti fra la periferia e la segreteria generale. Tali Delegati possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso si tratti di questioni di carattere regionale.

#### **Articolo 19. Scritture Contabili – Bilancio ed Esercizi Finanziari**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo nonché il Libro dei soci

all'Associazione.

I libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo nonché il Libro dei soci all'Associazione, sono consultabili a richiesta di un minimo di venticinque soci, in regola con il versamento delle quote sociali, che ne facciano motivata e contestuale istanza al Segretario; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese dei richiedenti.

Il bilancio, comprendente l'esercizio sociale, va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la valutazione del progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la valutazione del progetto di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, predisposti a cura del Tesoriere e dei suoi consulenti e presentati anche ai Revisori dei Conti.

All'esito dell'esame positivo e delle eventuali modifiche e/o integrazioni, letta la relazione redatta dai Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio, unitamente a quello preventivo all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Copia del bilancio, unitamente a quello preventivo, nonché l'elenco di eventuali incarichi retribuiti, deve essere messo a disposizione di tutti i Soci che ne facciano richiesta almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci e deve essere pubblicato sul sito web dell'Associazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Assemblea delibera in merito agli eventuali avanzi di gestione al fine di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' assolutamente vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai soci durante la vita sociale.

#### **Articolo 20. Durata, Scioglimento e Liquidazione**

L'Associazione è costituita a tempo illimitato.

Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

In tale occasione l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compensi, e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio delle attività della Associazione stessa.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità a quelle dell'Associazione, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Articolo 21. Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, alla legge 6 giugno 2016, n. 106, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.